CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 4 (Convenzione)

Tutte le spese necessarie all'amministrazione della Cassa di assicurazione sono sostenute dagli Istituti sottoscritti pro-rata della rispettiva contribuzione, ai termini dell'articolo precedente.

Allo scadere del secondo quinquennio d'esercizio della Cassa, sull'esperienza dell'ammontare normale delle spese di amministrazione, e' data facolta' agli Istituti sottoscritti di sottrarsi all'obbligo della rispettiva quota di spesa, o versando un capitale i cui frutti, al saggio dell'interesse legale, corrispondano all'ammontare della quota stessa, o assicurando una annualita' corrispondente.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 30 dicembre 1888 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it